

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1042 DEL 06/06/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: DR.SSA MARTA BERGAMO - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 1014/25

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 1908 del 10 novembre 2023 è stata disposta l'assunzione a tempo determinato della dr.ssa Marta BERGAMO, utilmente collocata nella graduatoria di medici iscritti alla scuola di specializzazione nella disciplina di anestesia e rianimazione;
- il rapporto di lavoro ha avuto decorrenza il 1° agosto 2024 con scadenza il 31 luglio 2025 e comunque fino alla data effettiva dell'acquisizione della specializzazione e conseguente inquadramento a tempo indeterminato;
- con nota di protocollo n. 34969 del 14 aprile 2025 la dr.ssa Marta BERGAMO ha comunicato le dimissioni volontarie dall'impiego;
- nell'istruire la pratica di dimissioni con nota prot. n. 39940 del 29 aprile 2025 l'unità operativa complessa "Gestione risorse umane" ha invitato la dipendente a considerare che ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito con la legge n. 135/2012), le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche che non sono fruiti secondo le previsioni contrattuali, non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro e ha pertanto invitato la dipendente a programmare i congedi spettanti;
- in ragione della programmazione dei congedi contrattualmente spettanti, la dipendente è stata invitata a confermare la data effettiva di cessazione del rapporto di lavoro non prima del 27 maggio 2025;
- con nota prot. n. 40071 del 29 aprile 2025, la dipendente ha confermato la data proposta del 27 maggio 2025 quale primo giorno non lavorato.

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le Aziende del Servizio sanitario nazionale procedono all'assunzione dei candidati collocati nelle speciali graduatorie di concorso pubblico riservate ai medici non ancora in possesso del diploma di specializzazione, mediante contratto di lavoro a tempo determinato, con termine commisurato alla durata residua della formazione specialistica e conseguente inquadramento a tempo indeterminato;
- ai sensi dell'articolo 71, comma 4, del C.C.N.L. del 02/11/2022 del comparto sanità, in tutti i casi in cui il C.C.N.L. prevede la cessazione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, per i contratti a tempo determinato, il termine di preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non può superare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno. In caso di dimissioni del dipendente i termini sono ridotti alla metà, con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuali frazione di unità derivante dal computo;
- le ferie, i riposi ed i permessi spettanti eventualmente residuanti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135).

Visti e richiamati:

- l'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- l'articolo 71, comma 4, del C.C.N.L. del 2 novembre 2022 del comparto sanità;

- l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135), confermato dalla sentenza n. 95/2016 della Corte costituzionale.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane propone, pertanto, di prendere atto della dichiarazione di dimissioni della dr.ssa Marta BERGAMO a decorrere dal 27 maggio 2025 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 26 maggio 2025) nel rispetto del preavviso contrattualmente dovuto.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di prendere atto delle dimissioni volontarie dall'impiego prodotte dalla dr.ssa Marta BERGAMO dirigente medico specializzando a tempo determinato nella disciplina di anestesia e rianimazione, a decorrere dal 27 maggio 2025, nel rispetto del preavviso contrattualmente dovuto;
2. di precisare, per le ragioni esposte nelle premesse, che trova applicazione l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.